

Comune di PIEVE A NIEVOLE

Provincia di PISTOIA

Organo di revisione

Verbale del 30.12.2021

OGGETTO: Ipotesi di contratto integrativo decentrato del personale del comparto del Comune di Pieve a Nievole - Anno 2021. Certificazione.

L'Organo di revisione relativamente alla documentazione ricevuta per posta elettronica in data 24.12.2021

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n. 75/2017;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo risorse decentrate del personale del comparto del Comune di Pieve a Nievole per l'anno 2021 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

- le risorse relative ai fondi di cui all'art. 113 del D.Lgs.n.50/2016 devono essere previste nei relativi quadri economici dei lavori, servizi e forniture. Gli impegni di spesa relativi a tali incentivi devono essere assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, i servizi e le forniture cui si riferiscono, nel titolo 2° della spesa se trattasi di opere, nel titolo 1° della spesa se trattasi di servizi e/o di forniture;
- le procedure adottate ed il sistema di valutazione interno, devono poter garantire l'individuazione puntuale e rigorosa delle risorse variabili concorrenti e non concorrenti al limite di legge, nel rispetto delle norme vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali di Corte Conti;

presenta

l'allegata certificazione all'ipotesi di contratto integrativo del personale del comparto del Comune di Pieve a Nievole per l'anno 2021, come da allegato, da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Lucca, 30.12.2021

L'Organo di revisione

Il Revisore Unico

dott.ssa Manuela Sodini

Comune di PIEVE A NIEVOLE

Provincia di PISTOIA

L'Organo di revisione

CERTIFICAZIONE

Oggetto: Ipotesi di contratto integrativo decentrato del personale del comparto del Comune di Pieve a Nievole - Anno 2021. Certificazione.

Il Revisore Unico del Comune di Pieve a Nievole, nella persona della dott.ssa Manuela Sodini;

Richiamati:

- l'art. 8, comma 6 del CCNL 21.05.2018 che dispone *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.n.165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con*

i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”

- l'art. 40 bis del D.Lgs.n.165/2001, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs.n.150/2009, che dispone *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in particolare l'art. 57, comma 1, che prevede *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;*

- l'art. 33, comma 2, ultimo capoverso del D.L. 34/2019, recante la seguente disciplina: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Preso atto, che il fondo risorse decentrate del personale del Comune di Pieve a Nievole per l'anno 2021, risulta così costituito:

	Preventivo Assestato
	2021
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	150.940,17
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	5.882,11
Totale incrementi stabili (a)	5.882,11
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	3.656,19
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	4.076,80
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	7.732,99
DECURTAZIONI – a detrarre	
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	7.895,04

Totale decurtazioni parte stabile (c)	7.895,04
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	148.927,24

Rilevato che dalla documentazione esaminata, la verifica del rispetto limite di cui all'art 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017 risulta come segue:

VERIFICA RISPETTO LIMITE 2016 ART. 23 CO. 2 D.LGS. 75/2017	ANNO 2016
LIMITE FONDO RISORSE STABILI PERSONALE COMPARTO	133.177,53
Risorse variabili soggette al limite	
RIA personale cessato anni precedenti (Art.67, c.3, lett.d)	-
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c) - ICI	2.500,00
Art. 67, c. 4 CCNL 2018 – integrazione 1,2%	1.400,00
TOTALE	3.900,00
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 CO. 2 DLGS 75/2017	137.077,53

L'importo di euro 137.077,53 è l'importo che risulta dal ricalcolo effettuato su incarico dell'Ente.

Preso atto altresì che dall'esame della documentazione risultano quantificate quali risorse non soggette al limite di legge le seguenti voci:

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	ANNO 2021
Incentivo funzioni tecniche	1.493,54
Risparmi fondo stabile anno precedente	592,00
ISTAT	483,20
Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente - (Art. 67, c.3, lett. e)	592,00
TOTALE	4.766,20

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	3.656,19
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	4.076,80
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	7.732,99

Preso atto altresì che dall'esame della documentazione risultano quantificate quali risorse soggette al limite di legge le seguenti voci:

Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - Ria e assegni ad personam personale cessato quota rateo anno di cessazione	2.059,84

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	7.270,42
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	1.720,46
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	4.918,67
Tot. decurtazioni	13.909,55

Richiamato il verbale del 03.12.2021 con cui il Revisore Unico ha certificato la costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale del comparto del Comune di Pieve a Nievole per l'anno 2021, formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi posti dall'art. 23, comma 2, D.Lgs.n.75/2017 evidenziando un importo complessivo per l'anno 2021 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2016 pari ad euro 149.576,72 di cui:

- ✓ euro 148.927,24 di risorse stabili soggette al limite;
- ✓ euro 2.059,84 di risorse variabili soggette al limite, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative vigenti conseguentemente alla realizzazione delle correlate risorse che le finanziano;
- ✓ euro 7.732,99 di risorse stabili non soggette al limite;
- ✓ euro 4.766,20 di risorse variabili non soggette al limite;
- ✓ al netto delle decurtazioni ai sensi di legge di € 13.909,55;

(149.576,72= 148.927,24+2.059,84+7.732,99+4.766,20-13.909,55, che corrisponde 137.077,53+4.766,20+7.732,99=149.576,72).

L'importo di euro 86.364,88 sono somme riservate ad istituti con destinazione vincolata, come emerge dalla pre-intesa.

L'importo di euro 19.188,50 sono le risorse ancora disponibili.

149.576,75-86.364,88-19.188,50=**44.023,37**

Rilevato che dall'esame della documentazione ricevuta, risulta quanto segue:

- il fondo risorse decentrate del personale del Comparto per l'anno 2021 risulta costituito nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017;
- l'onere scaturente dalla costituzione del fondo per l'anno 2021, limitatamente alla parte oggetto di contrattazione, risulta essere interamente coperto dalle disponibilità di Bilancio;

Rilevato che dal Modulo III della Relazione tecnico finanziaria emergono le seguenti destinazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali:

DESTINAZIONI REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	2021
Progressioni economiche specificatamente contratte nel CCDI dell'anno	5.000,00
Turno	11.568,22
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	2.984,87
Reperibilità	704,94
Indennità specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. f)	3.000,00
Indennità specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. i)	1.400,00
Compenso previsto dall'art.24, comma 1 CCNL 14.9.2000, per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale	2.138,57
Premi collegati alla performance organizzativa – art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 2018	7.515,00
Premi collegati alla performance individuale - art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 2018	5.235,00
Indennità di servizio esterno– art. 56 quinquies CCNL 2018 (Vigilanza)	2.500,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 113 comma 2e 3D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50	1.493,54
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018 RIF – ISTAT	483,20
TOTALE RISORSE REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	44.023,34

Visto e richiamato:

- il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati, in particolare il n. 4/2;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

IL REVISORE UNICO

- per tutto quanto esposto, evidenziato e segnalato nella presente certificazione;

CERTIFICA

la compatibilità dei costi derivanti dalla ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del personale del comparto del Comune di Pieve a Nievole per l'anno 2021 - nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017 - con i vigenti limiti normativi/contrattuali.

Lucca, 30.12.2021

Il Revisore Unico
dott.ssa Manuela Sodini